



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP

RITO GUP

AULA PAGANO - PZ0007

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| DOTT. FRANCESCO VALENTE | Giudice |
| DOTT. VINCENZO MONTEMURRO | Pubblico Ministero |
| DOTT.SSA MADDALENA DI FINO | Cancelliere |
| DOTT. DAVIDE D'ANDREA | Ausiliario tecnico |

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 51

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.


PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22

UDIENZA DEL 03/10/2025

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611138849

Esito: RINVIO AL 07/10/2025 09:30



INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP
RITO GUP
Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.
Udienza del 03/10/2025

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DOTT. FRANCESCO VALENTE | Giudice |
| DOTT. VINCENZO MONTEMURRO | Pubblico Ministero |
| DOTT.SSA MADDALENA DI FINO | Cancelliere |
| DOTT. DAVIDE D'ANDREA | Ausiliario tecnico |

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 22 -

GIUDICE F. VALENTE - Chiamiamo il processo numero 2071/24, a carico di Riva Nicola + 22. Riva Nicola, libero, assente, difeso di fiducia Avvocato Pasquale Annicchiarico. Chi lo sostituisce? Avvocato Antonio Roccanova, immediatamente reperibile, 97 quarto comma. Riva Fabio Arturo, libero assente, Avvocato Luca Perrone, presente. Capogrosso Luigi, libero, assente, Avvocato Vincenzo Vozza di fiducia. Buongiorno, è presente. Andelmi Marco assente, libero, di fiducia Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO P. LISCO - Presente l'Avvocato Lisco, anche in sostituzione dell'Avvocato Errico, grazie. Per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie a lei. Cavallo Angelo, libero, assente, di fiducia Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Beduschi.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara per entrambi, delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE - Di Maggio Ivan, libero, assente, Avvocato

Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara in sostituzione, delega verbale, per entrambi.

GIUDICE F. VALENTE - De Felice Salvatore, libero, assente, di fiducia Avvocati Luca Siriotti e Leonardo Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara presente, in sostituzione di Siriotti, delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE - D'Alò Salvatore, libero, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara, delega verbale, in sostituzione di entrambi.

GIUDICE F. VALENTE - Perli Francesco, libero, assente, Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera. Avvocati Gallico e Camera? Avvocato Antonio Roccanova, immediatamente reperibile, 97 quarto comma. Ferrante Bruno, libero, assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO P. LISCO - Come prima Giudice, sono presente, l'Avvocato Lisco.

GIUDICE F. VALENTE - Anche per l'Avvocato Errico. Colucci Antonio assente, Avvocati Vito Ippedico e... No, solo Vito Ippedico.

AVVOCATO V. VALICENTI - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Valicenti.

GIUDICE F. VALENTE - Okay. Avvocato Vita Valicenti per delega. Giovinazzi Cosimo, libero, assente, Avvocato Egidio Albanese.

AVVOCATO V. VALICENTI - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Vita Valicenti.

GIUDICE F. VALENTE - Dinoi Giuseppe, libero, assente, Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sostituiti da Lanucara, giusta delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE - Raffaelli Giovanni, assente, libero, Avvocato Savino Murro di fiducia.

AVVOCATO V. VALICENTI - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Vita Valicenti.

GIUDICE F. VALENTE - Ceriani Alfredo assente, Avvocato Gaetano Melucci.

AVVOCATO V. VOZZA - Sostituito da me, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Se può dirlo a verbale, le sostituzioni sempre...

AVVOCATO V. VOZZA - Sostituito dall'Avvocato Vozza, giusta delega. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie. Rebaioli Giovanni, libero, assente, Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Buongiorno Giudice, Avvocato Convertino presente. Anche con delega orale per il collega Danieli, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie a lei. Pastorino Agostino, libero, assente, di fiducia Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci.

AVVOCATO C. URSO - Carmine Urso presente, anche in sostituzione del collega Melucci, con delega orale. Grazie, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE - Bessone Enrico, libero, assente, Avvocato Melucci e Avvocato Vozza.

AVVOCATO V. VOZZA - Anche in sostituzione del collega. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Vozza anche per Melucci. Liberti Lorenzo, libero, assente, Avvocato Carlo Raffo di fiducia.

AVVOCATO P. LISCO - Assente, sostituito dall'Avvocato Pasquale Lisco, giusta delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Vendola Nicola, libero, assente, di fiducia Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello. Avvocato Muscatiello? Avvocato Antonio Roccanova, 97 quarto comma, immediatamente reperibile. Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, Commissari Straordinari assenti, di fiducia Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci. Nessuno dei due è comparso; Avvocato Antonio Roccanova, immediatamente reperibile, 97 quarto comma. Partecipazioni Industriali S.p.A., in persona del Curatore Speciale Dottore Carlo Bianco, assente, di fiducia Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO R. LAVIANI - Che è assente, sostituito dall'Avvocato Renato Laviani per delega scritta in atti, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Riva Forni Elettrici S.p.A., in persona del Legale Rappresentante, assente, Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero. Avvocato Antonio Roccanova, 97 quarto comma, immediatamente reperibile. Per le Parti Civili. Legambiente Circolo di Taranto APS, Avvocato Eligio Curci, Foro di Taranto. Per l'Avvocato Curci? C'è un appunto di Cancelleria che ci sarebbe stato l'Avvocato Catapani Minotti, si era fatto avanti. Ah, quindi c'è Avvocato, lei? Stiamo chiamando le Parti Civili. Se sta sostituendo qualcuna delle Parti Civili, se può dirlo a verbale sempre. O, meglio, al microfono.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Mi scusi.

GIUDICE F. VALENTE - Quindi lei è anche per l'Avvocato Curci, Foro di Taranto?

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Sì.

GIUDICE F. VALENTE - Avvocato Catapani Minotti.

AVVOCATO CATAPANO MINOTTI - Catapano Minotti, sì.

GIUDICE F. VALENTE - Okay. Di Maggio Vincenzo, Di Maggio Palma Rosa, Di Maggio Stefania; Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - L'Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - CGIL, Avvocato Massimo Di Celmo, Foro di Napoli. Non c'è nessuno. Assente. Parti Civili dai numeri 6 a 21, Avvocato Annalisa Montanaro, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - L'Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Per delega. Da 22 a 26, Avvocato Orazio Cantore, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - L'Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - CGIL Taranto e Fiom CGIL Taranto, l'Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente. Assente le Parti, assente il difensore. Europa Verde, Avvocato Anna Marigiò.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Da 30 a 34, Avvocato Luigi Esposito.

AVVOCATO A. GUARINI - Assente. Per delega orale, Avvocato

Alessandra Guarini. Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno a lei. Guarini per delega. Associazione Contramianto ed altri rischi ONLUS, Avvocato Ezio Bonanni, Foro di Roma.

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante con delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Da 36 a 52, Avvocato Carlo Rienzi, sempre Foro di Roma.

AVVOCATO A. GUARINI - Avvocato Alessandra Guarini per delega orale, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - CODACONS e Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi, Foro di Roma.

AVVOCATO A. GUARINI - Assente. Avvocato Alessandra Guarini per delega orale, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - I.N.A.I.L., Avvocato Eleonora Coletta. Nessuno per delega dell'Avvocato Coletta? Assente. Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini, Foro di Taranto, assente. Cittadinanzattiva APS e Fragnelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - L'Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Ministero della Salute, Avvocatura Distrettuale di Potenza, assente. D'Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo Antonicelli, Foro di Taranto, assente. Da 61 a 69, Avvocato Antonietta Ricci, Foro di Taranto.

AVVOCATO A. GUARINO - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Agata Guarino.

GIUDICE F. VALENTE - Agata Guarino per delega. Da 70 a 78, Avvocato Gianluca Vitale, Foro di Torino.

AVVOCATO G. VENDEGNA - Sì, buongiorno. Lo sostituisco io, l'Avvocato Giuseppe Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE - Da 79 ad 82, Avvocato Lorenza Della Pepa, Foro di Torino.

AVVOCATO G. VENDEGNA - Delega orale, Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE - Comuni di Crispiano e Statte, Avvocato Martino Bruno, Foro di Taranto, assente. WWF Italia,

Avvocato Massimo Maria Molinari, Foro di Potenza.

AVVOCATO A. GUARINI - Assente. Per delega orale, Avvocato
Alessandra Guarini. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - FIM-CISL, USt CISL, URS CISL, Avvocato
Giuseppe Iaia, Foro di Taranto, assente. ASL Taranto,
Avvocato Sebastiano Flora.

AVVOCATO S. FLORA - Buongiorno, presente.

GIUDICE F. VALENTE - Presente. De Nicola Antonio e D'Addario
Angelo, Avvocato Giuseppe Vendegna che è presente.

AVVOCATO G. VENDEGNA - Presente.

GIUDICE F. VALENTE - Altamarea contro l'Inquinamento, Avvocato
Leonardo La Porta, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - L'Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Da 94 a 101, Avvocato Anna Murianna.
Catapano Minotti. Legambiente Nazionale APS, Avvocato
Eligio Curci, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabbattini, Foro
di Bologna, assente. Malecore Gaetano, Avvocato Andrea
Silvestre, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato?

GIUDICE F. VALENTE - Andrea Silvestre, del Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Comune di Taranto, in persona del Sindaco,
assente, Avvocato Orlando Rosario.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Regione Puglia, in persona del Presidente
della Giunta, Avvocatura Regionale Puglia, Avvocato Enrico
Dellino.

AVVOCATO S. FLORA - Sì, sostituito dall'Avvocato Flora per
delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. De Filippis Vito Maria, Avvocato
Daniele De Angelis.

AVVOCATO S. FLORA - Sempre Avvocato Flora, per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Da 109 a 112, Avvocato Fulvio Giovanni Saracino, Foro di Milano. Per l'Avvocato Saracino? Nessuno. Associazione Nazionale Peacelink e Peacelink "nodo di Taranto", Avvocato Filiberto Catapano Minotti che è presente.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Presente.

GIUDICE F. VALENTE - Parti da 115 a 131, Avvocato Lamanna Fabrizio, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - L'Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Parti da 132 a 145, Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Società Cooperativa "La Sciaia", Avvocato Salvatore Maggio, Foro di Taranto, assente. da 147 a 150, Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Da 151 a 156, Avvocato Leonardo La Porta, sempre Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - L'Avvocato Catapano... Chiedo scusa, anche per l'Avvocato Saracino, che forse mi è sfuggito.

GIUDICE F. VALENTE - Avvocato Saracino, relativamente alla posizione? Un attimo, così lo mettiamo a verbale. Sì, in realtà l'aveva detto, Avvocato.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - L'avevo detto? Chiedo scusa.

GIUDICE F. VALENTE - Comunque... Sì, sì, puntualizziamo. In sostituzione di Fulvio Giovanni Saracino, Foro di Milano, per Parti da 109 a 112 del verbale, Avvocato Catapano Minotti.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Perfetto. Chiedo scusa allora.

GIUDICE F. VALENTE - Va benissimo. Allora...

AVVOCATO A. PACE - Dottore, mi scusi, per Ilva, Avvocato Annalisa Pace in sostituzione dei colleghi.

GIUDICE F. VALENTE - Ilva in Amministrazione Straordinaria?

AVVOCATO A. PACE - Per l'Avvocato Loreto, sì.

GIUDICE F. VALENTE - Okay. Loreto e Dinacci, quindi Avvocato Annalisa Pace.

AVVOCATO A. PACE - Per entrambi. Per entrambi, sì. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Annalisa Pace, per delega orale. Va bene. Allora, secondo programma, oggi dovrebbe parlare l'Avvocato Convertino.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Sì, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE - Prego, Avvocato.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie mille.

Io intervengo, naturalmente, nell'interesse del mio assistito, che è il signor Giovanni Rebaioli. Le preannuncio che il mio intervento si svolgerà, sostanzialmente, seguendo quattro direttrici. Una prima, sulla quale ci dedicheremo alla disamina del disastro doloso, quindi la contestazione di cui al capo B), andando a intersecare un po' quelle che sono le evidenze che già ha portato alla Sua attenzione il collega Carmine Urso. Ci occuperemo, in particolare, della perizia epidemiologica e quindi, ovviamente, del comma secondo di cui al 434 del Codice Penale; poi passeremo ad occuparci del capo A), quindi del reato associativo. Farò, chiaramente, una disamina che ha come focus la disamina della posizione del signor Giovanni Rebaioli; e poi concluderemo con delle osservazioni che riguarderanno il disastro interno, e poi avvelenamento. Mi soffermerò soltanto sull'avvelenamento dei mitili e sulla disamina di quello che è stato il contributo che ha portato, in questo procedimento, la custode Barbara Valenzano.

L'intervento ha come ambizione, intersecandosi con quelli che sono stati già i pregevoli interventi di chi mi ha preceduto, di portarle delle osservazioni che in qualche modo, possano chiaramente contribuire, in modo costruttivo, a quella che è la formazione della prognosi che la Signoria

Vostra dovrà svolgere in Camera di Consiglio.

E lo farò, signor Giudice, mantenendo il minimo comun denominatore che ha già accomunato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, cioè portandole delle evidenze che trovano il loro addentellato puntuale nei documenti, negli atti, nelle prove dichiarative, in tutto quello che è a disposizione della Signoria Vostra.

In questo senso, signor Giudice, devo dire che, guardandola seguire con grande attenzione gli interventi di chi mi ha preceduto, e guardandola prestare attenzione anche ai documenti, a quelle evidenze documentali che le sono state sottoposte in questi giorni, mi sono tornate alla mente le parole del Giudice Rosario Livatino, tanto care ad uno dei miei Professori negli anni universitari, il quale diceva che il compito del Magistrato è quello di decidere. Decidere è scegliere, ma decidere è anche, e soprattutto, un atto di coraggio, signor Giudice. Cioè, il coraggio di leggere e rileggere le carte, il coraggio di non fermarsi alle apparenze, il coraggio di andare ostinatamente alla ricerca di quella che è la verità che emerge dal fascicolo processuale.

Devo dire che i meccanismi che animano la mente umana sono straordinari, perché un ricordo così recondito e che ormai, purtroppo, per me risale a un po' di anni fa, è tornato così, con una potenza straordinaria. E credo che non ci fosse un momento più giusto per tornare, perché è un monito che vale sempre, ma vale anche e soprattutto in questo momento processuale che stiamo vivendo insieme, signor Giudice.

E perché dico e penso questo? Perché la vicenda che arriva sul suo tavolo... Siamo di fronte a un processo di dimensioni straordinarie, probabilmente uno dei processi più importanti della storia giudiziaria italiana. Sicuramente, dal punto di vista dimensionale, il più grande della storia giudiziaria del nostro Paese. Un processo in cui, come sa, la vicenda arriva da Taranto, cioè da un contesto sociale

nel quale la condanna nei confronti degli imputati, prima ancora che la vicenda approdasse nelle Aule di Giustizia, era già stata emessa dal contesto sociale, dai mass media, dalle associazioni ambientaliste; un processo nel quale abbiamo tantissime Parti Civili costituite, molte delle quali purtroppo lamentano anche dei danni alla salute; un processo in cui, come sa, c'è stato un sequestro, ci sono state delle misure cautelari, c'è stata un'istruttoria di cinque anni che poi ha portato a quella sentenza. E' un fatto storico noto a tutti, lo sappiamo. Benché annullata poi per incompetenza funzionale dei Magistrati, aveva comunque concluso quel primo grado di giudizio con danni a ventidue, venti, diciotto anni nei confronti degli imputati. Imputati che sono gli stessi che oggi si presentano davanti a Lei, che dovrà svolgere la prognosi che tutti quanti noi sappiamo. Prevede oggi, come riformulato dalla Normativa Cartabia, l'udienza preliminare.

In un contesto di questo tipo, la tentazione di ridurre ad una mera formalità il vaglio sulla ragionevole previsione di condanna che la Signoria Vostra dovrà compiere, è una tentazione forte. Lo dico senza infingimenti, signor Giudice, non ci nascondiamo davanti a nulla.

Quello che le si profila davanti è certamente un bivio netto, signor Giudice: da una parte abbiamo una strada apparentemente in discesa, apparentemente spianata, apparentemente priva di problemi, un percorso ombreggiato da quella sentenza che, benché sappiamo tutti essere stata travolta per incompetenza funzionale, comunque esiste come fatto storico, e aleggia con la sua ombra sulla montagna di atti che contraddistinguono questo fascicolo; dall'altro lato del bivio, invece, abbiamo una strada in salita, una strada che comporta di dover scalare quella montagna di documentazioni, di dover passare attraverso una verifica concreta e reale delle evidenze che ci sono in quegli atti. E, in un contesto di questo tipo, il richiamo delle sirene

è forte, la tentazione umana di dire: "Scelgo la strada più facile" - lo dico, ripeto, senza infingimenti - è reale, esiste ed è assolutamente comprensibile. Perché non è umanamente facile scegliere la strada più difficile, non è umanamente facile scegliere di intraprendere le strade che comportano più fatica, più sacrificio; e d'altronde non è neanche facile, spesso, fare scelte apparentemente impopolari, signor Giudice.

Per questo richiama il coraggio del Giudice Livatino, perché noi, questa esperienza di quanto sia faticoso confrontarsi realmente con le evidenze di un'istruttoria dibattimentale che abbiamo celebrato per cinque anni, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, ne abbiamo ancora viva, vivissima la ferita, signor Giudice.

E perché dico questo? Perché in cinque anni di istruttoria, in cui abbiamo, punto per punto, foglio per foglio, aspetto per aspetto, dimostrato l'inconsistenza totale di quelle che erano le ipotesi accusatorie, ce le siamo viste spazzate via da quella sentenza; una sentenza sbagliata e una sentenza condizionata, ineludibilmente, dal contesto in cui è stata emessa, signor Giudice. Lo dico senza paura e senza tema di essere smentito: condizionata e sbagliata.

Perché, fuori da ogni tecnicismo processuale... Non voglio arrivare a parlare di Articolo 11, di altre questioni. Fuori, rimaniamo fuori da ogni logica tecnico processuale. Non è difficile cogliere le ragioni per le quali questo processo non poteva e non doveva essere celebrato a Taranto.

E faccio un passo indietro, signor Giudice, perché qua il problema non attiene solo a quella decisione, sbagliata e condizionata; faccio un passo indietro perché, a mio avviso, è proprio la contestazione che è condizionata, porta allo stigma del condizionamento dell'ambiente in cui è stata partorita e concepita.

E perché dico questo, signor Giudice? Perché è sufficiente leggerci la richiesta di rinvio a giudizio, che ovviamente

è la stella polare con la quale si dovrà confrontare nelle sue valutazioni in Camera di Consiglio.

Noi dobbiamo qui rispondere di associazione, disastro doloso, avvelenamento. Cioè si imputa a questo gruppo di imprenditori, a questo gruppo di persone che andavano in stabilimento a lavorare, di essersi associati, non per fare il proprio lavoro al meglio delle loro possibilità, ma per delinquere, per commettere i reati della peggior specie: avvelenare, concretizzare un disastro, sovvertire il sistema ecologico di Taranto.

Si badi, signor Giudice, il Gruppo Riva quando arriva a Taranto, non erano i colonizzatori arrivati nel Sud Italia per riempirsi le tasche sulle spalle e sulla pelle dei cittadini di Taranto. Cioè, non erano la Compagnia delle Indie venuta nel Sud Italia per speculare sul territorio e sui cittadini. Quando il Gruppo Riva, nel '95, arriva a Taranto, aveva un'esperienza alle spalle, signor Giudice, non di due, tre, di quarant'anni! Quarant'anni di esperienza professionale specifica nel mondo del siderurgico, con tantissimi stabilimenti già insediati e attivi nel territorio italiano, ma anche europeo. 1957 viene aperto il primo stabilimento a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, e avevano già fatto un gran numero di acquisizioni in giro per l'Europa: in Francia, in Belgio, in Germania. E' lo Stato che sceglie il Gruppo Riva. Non a caso, signor Giudice, nel '95 sceglie il Gruppo Riva. Non è che erano i più simpatici, i più belli. Erano quelli che in Italia avevano un know-how spaventoso, maturato in quarant'anni torno a dire. E lo Stato li chiama. Lo sa, in quella stagione di dismissione del patrimonio pubblico a favore del privato che si è avuta negli Anni Novanta. Lo Stato affida al Gruppo Riva le sorti di uno stabilimento, signor Giudice - questa è storia nota a tutti - che in quegli anni era sulle ginocchia, aveva delle perdite spaventose, aveva delle inefficienze produttive straordinarie, era una macchina destinata al fallimento,

alla chiusura, come d'altronde è tornato a essere oggi, non a caso, ricorsi e ricorsi storici. E quando lo Stato sceglie il Gruppo Riva, gli dice al Gruppo Riva: "Tu mi devi garantire livelli di produttività, livelli di produzione, soglie di produzione importanti, perché lo stabilimento è un asset strategico per la Nazione". Lo era quantomeno. "Tu mi devi garantire il rispetto e il mantenimento dei livelli occupazionali".

Sono dati storici, signor Giudice, che ci servono per riflettere, per calare nel contesto reale le cose di cui ci stiamo occupando, per avere una percezione reale, concreta, dei fatti di cui andiamo discorrendo.

Il Gruppo Riva, quando arriva a Taranto nel '95, Giudice, è lo stesso gruppo che nel 2005, a Cornigliano, nello stabilimento siderurgico di Genova, risolve una questione sociale, signor Giudice, che si trascinava dagli Anni Ottanta, portando quello stabilimento siderurgico alla transizione ecologica completa, senza perdere un solo posto di lavoro.

Emilio Riva è la stessa persona che nel 2000 viene insignito con la Gran Croce al merito dal Re del Belgio, Cavaliere dell'Ordine al merito dalla Repubblica Federale Tedesca 2002, Legion d'Onore francese nel 2005. Per che cosa, signor Giudice, viene insignito? Per il ruolo strategico che gli viene riconosciuto a livello europeo nel processo di ristrutturazione della siderurgia.

Facciamo insieme una riflessione sul dato cronologico, che naturalmente, in questo caso, non è dirimente per la risoluzione delle cose di cui andiamo discorrendo, ma ci dà delle indicazioni utili, come spesso avviene nei processi penali. Cioè siamo nel 2000, 2002, 2005; 2005 Cornigliano, come le dicevo, la risoluzione di quella questione sociale storica. Cioè stiamo, signor Giudice, a dieci anni... cinque, dieci anni da quando, secondo questa assurda accusa di cui ancora oggi andiamo discorrendo, si erano associate le stesse persone a Taranto per perpetrare il disastro, per

ammazzare le persone di Taranto, sovvertire il sistema ecologico tarantino! Le stesse persone.

Ma davvero vogliamo pensare che queste persone soltanto a Taranto siano venute ad associarsi per sovvertire il sistema ecologico tarantino?

Cioè, avevano cinquant'anni di esperienza produttiva, di esperienza specifica nel settore siderurgico, nel far bene quello che sapevano fare, solo a Taranto vengono a fare i reati?

Per questo le dicevo, qua non è solo quella decisione che è sbagliata ed è condizionata, ma è proprio l'imputazione ontologicamente viziata dal contesto che l'ha prima concepita e poi partorita. Perché, anche soltanto ragionando in termini sociologici, è difficile accedere a un'ipotesi come quella che vediamo consacrata in questi capi di imputazione. È veramente complesso.

Eppure, come le dicevo, signor Giudice, il canto delle sirene è forte, cioè il richiamo di intraprendere quella strada apparentemente più semplice, apparentemente priva di insidie, la strada in discesa, quella che non mi comporterà di dover scalare la montagna, è forte.

E lo abbiamo visto che è talmente forte, che quella sentenza, signor Giudice, non si è minimamente scomposta davanti a un'istruttoria che non è che ha dato indicazioni sulla possibile insussistenza di alcuni reati. Cioè, non c'era la prova al di là di ogni ragionevole dubbio che, come sappiamo, è il criterio di riferimento nell'ambito di un dibattito. No, signor Giudice, noi abbiamo un'istruttoria dibattimentale che ha grandinato evidenze di prova della totale inconsistenza e insussistenza di quelle ipotesi accusatorie. Ignorate totalmente.

Abbiamo sentito parlare di razzismo ambientale, abbiamo letto. Razzismo ambientale, Taranto moderna Minamata, con delle espressioni, signor Giudice, che anche dal punto di vista semantico traducono quella problematica ontologica di cui le parlavo nell'incipit del mio intervento.

Cioè sono espressioni che non trovi nelle sentenze, non trovi nei provvedimenti scritti dai Giudici terzi che devono giudicare sulle questioni; li trovi, al più, negli scritti di controparte, tra noi Avvocati.

Ma davvero possiamo pensare di trovare razzismo ambientale in una sentenza chiamata a valutare cose così delicate? Eppure questo è. E' una sentenza che, lo ha visto negli interventi di chi mi ha preceduto, e in particolare nell'intervento dell'Avvocato Urso, ha totalmente scelto di sottrarsi al contraddittorio sulla prova scientifica, cioè il cuore pulsante di questo processo: la perizia chimica e la perizia epidemiologica. Nonostante siano venuti Professori delle più importanti università italiane, Professori che rappresentano eminenze nei loro rispettivi campi di competenza, non solo a livello nazionale.

Abbiamo avuto la fortuna di poterci avvalere di queste professionalità, importanti e conosciute anche a livello internazionale. Tacciati di inattendibilità. Perché? Perché provengono dai banchi della difesa, perché sono pagati dagli imputati. Ma perché, negli altri processi i Consulenti chi li paga? Cioè, siamo arrivati a dover accettare la logica assurda che le università più importanti d'Italia: Pisa, Milano, Napoli - lo ha visto, signor Giudice - l'Università di Bologna, tacciati di inattendibilità, come se queste università mandassero i loro più importanti Professori in giro per l'Italia a prendere in giro i Magistrati.

E invece sappiamo benissimo che, quando un Dipartimento autorizza la fuoriuscita di una consulenza, con la firma di un suo Professore, ci mette la faccia l'università. Abbiamo scelto apposta università importanti, proprio perché potessimo avere quello stigma. Positivo, non negativo, come invece ci è stato ascritto da quella sentenza. E ci siamo sentiti dire in modo... Abbiamo anche dovuto leggere il dileggio nei confronti di questi Professori, definiti "Consulenti fin troppo diligenti".

Abbiamo visto un processo, signor Giudice, nel quale... Non devo certo io ricordare a Lei quali sono le scansioni procedurali che contraddistinguono il nostro processo, la fase del processo. Ma abbiamo vissuto anche questo. Cioè, quando avevamo già finito la fase di assunzione di tutti i testi del Pubblico Ministero, di tutti i testi dell'Accusa... E attenzione, non è durata, come avviene nei processi solitamente, una, due, tre udienze. Anni, anni di istruttoria dedicati ad ascoltare i testi della Pubblica Accusa. Eravamo passati e avevamo concluso la fase dell'esame degli imputati, avevamo iniziato la fase di ascolto dei testi a discarico, signor Giudice. E che cosa è successo in quel contesto, che le dicevo, viziato e condizionato? Che hanno consentito ai Pubblici Ministeri, che evidentemente si erano accorti, dopo aver concluso la fase di assunzione delle prove da loro addotte, di non aver portato assolutamente nulla a conforto di quel teorema accusatorio... Gli consentono di ascoltare non una, due volte, decine di testimoni provento di attività di indagine integrative, signor Giudice. E abbiamo interrotto il nostro testimoniale per riaprire la porta al Pubblico Ministero. Mai accaduto nella storia processuale italiana, ci siamo andati a vedere tutta la giurisprudenza. Non poteva essere così, perché il Codice è chiaro. Ma io, chiaramente, non è che in questa sede voglio fare l'argomentazione distruttiva dal punto di vista tecnico di quelle ordinanze, che so benissimo, e sa benissimo, essere state travolte unitamente a quella decisione.

Il mio obiettivo, signor Giudice, e spero di essere sufficientemente all'altezza, è quello di farle toccare con mano qual è il substrato giuridico e il substrato argomentativo e motivazionale che c'è dietro quelle decisioni. Non è la strada più facile, signor Giudice. Non possiamo abbracciare questo tipo di ragionamenti, e il baratro non è una discesa. Perché quando, come Avvocato, signor Giudice, ti rendi conto che qualsiasi cosa porti

dinanzi al giudicante è totalmente inutile, quando avverti quella sensazione, che mi auguro di non dover mai più rivivere nella mia carriera professionale, cioè che tu, qualsiasi cosa porti... Abbiamo prodotto un profluvio di documenti che attestavano la realizzazione degli interventi. Ve ne hanno già parlato i colleghi, ancora meglio ve ne parlerà chi verrà dopo di me. Ma anche quella documentazione... Ordini, fatture, messe in servizio, collaudi, confortati dai testi che sono venuti a dire: "Sì, è vero, quella cosa è stata fatta". Tacciata di inattendibilità, signor Giudice.

Quando ti accorgi che non può incidere minimamente su un convincimento che è predeterminato, beh, vuol dire che il sistema processuale ha fallito.

In senso opposto devo invece dire, signor Giudice, che rispetto a quella sensazione terribile... devo dire che invece mi ha confortato vederla seguire con attenzione i nostri interventi, vederla interessata ai documenti che le abbiamo prodotto. E cercherò, come le dicevo nell'incipit, di seguire lo stesso viatico. Però quella sensazione mi ha rinfrancato, perché mi dà la convinzione che Lei abbia già scelto di accettare questa sfida, signor Giudice. Mi dà la sensazione che Lei abbia già scelto di percorrere la strada in salita, quella che comporterà inevitabilmente di confrontarsi con quello che realmente emerge dalle carte, pagina per pagina. E mi creda, signor Giudice, non sarà un sacrificio inutile. Non sarà un sacrificio inutile, perché questa udienza preliminare anomala che stiamo celebrando, perché porta in pancia le risultanze di duecentosettanta udienze di istruttoria dibattimentale, con tutte le prove dichiarative, documentali, scientifiche, annesse e connesse, sono davvero e profondamente convinto che le metta a disposizione tutti gli elementi che servono per mettere una parola "fine" su questa vicenda processuale, per ridare allo stesso tempo dignità - vado oltre - al processo penale. Perché fino ad ora questa dignità non l'ha

avuta. E glielo dimostreremo, perché, come ho detto nell'incipit, non ci sarà nulla che dirò, che diremo o che le è stato detto, che non trova il suo riscontro puntuale nei documenti, negli atti.

E in questo senso, signor Giudice, vorrei passare alla disamina della perizia epidemiologica, quindi dedicarmi al capo B) dell'imputazione. Prima ancora di cominciare, le depositerei una serie di documenti che andrò a richiamare nel corso del mio intervento.

GIUDICE F. VALENTE - Vediamo i documenti. Sono memorie queste, Avvocato?

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no. Non sono memorie, sono solo documenti che già fanno parte del fascicolo. È solo un discorso di comodità di consultazione. Vedrà, sono pagine prese dalla perizia.

GIUDICE F. VALENTE - Estratti dalla consulenza, essenzialmente?

AVVOCATO D. CONVERTINO - Estratti dalla consulenza, estratti dalla perizia. Li commenteremo insieme, ma ripeto, non ci sono documenti nuovi.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene.

AVVOCATO D. CONVERTINO - C'è soltanto un estratto da fonti libere, cioè delle stampe di Google, sulle quali ci arriviamo. Poi farà la sua valutazione anche sul punto. E poi c'è una memoria, glielo anticipo, ai sensi del... per violazione del 228 del Codice di rito, ma ci arriviamo. Gliel'ho anticipata solo per un discorso di comodità.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene, va bene. Si acquisisce, sono comunque rilevanti.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Poi si valuta nel merito, chiaramente. Prego.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Giudice. Ovviamente, sulla perizia epidemiologica io mi associo alla questione che è stata svolta dal collega Carmine Urso, perché il mio assistito

versa nella stessa e identica posizione processuale, quindi la questione relativa all'inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti del signor Rebaioli. Non tornerò sul punto, ma mi riporto integralmente per non tediare.

Dobbiamo occuparci, come le dicevo, della perizia epidemiologica. Ed è un aspetto, questo di cui ci andiamo a occupare adesso, col quale potremmo anche evitare di confrontarci, alla luce di quanto le è stato già egregiamente espresso e documentato, in relazione all'assenza di un massivo sversamento, al pedissequo rispetto dei limiti emissivi, all'inattendibilità totale delle conclusioni di quella perizia chimica, al contributo straordinario che è arrivato dal Professor Tognotti dall'Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneristica, dell'Università di Pisa. Si ricorderà, signor Giudice, sono state commentate le slides dal collega Carmine Urso. Ma il peso probatorio di quelle evidenze è straordinario, signor Giudice, perché quella operazione di studio della modellistica, di studio delle ricadute, era un'operazione che avrebbe dovuto fare la Procura. Quello era un dato probatorio che avrebbe dovuto istruire l'Accusa. Perché, se tu mi accusi di aver sovvertito un sistema ecologico, devi in qualche modo anche darmi la prova scientifica di questo. Ma come le è stato detto, e come le dimostreremo ancora, ci siamo confrontati su tutto, e alla fine ci siamo ritrovati noi ad inseguire questa accusa. E lo studio Tognotti è la prova lampante di quanto le vado dicendo, signor Giudice, perché Tognotti ha proprio fatto lo studio delle possibili ricadute, escludendo, in nuce, un tema di possibile sussistenza di disastro, di avvelenamento.

Per questo le dicevo, quel tipo di evidenze già ci dovrebbero consentire di non confrontarci proprio con la perizia epidemiologica. Perizia epidemiologica che, come sa, costituisce l'architave su cui si fonda la contestazione di cui al comma secondo dell'Articolo 434. Quindi parleremo di eventi di malattia e morte.

I Periti epidemiologi, Forastiere, Biggeri e Triassi, hanno fatto un'analisi di connessione di dati, signor Giudice. Voglio però partire, prima ancora di arrivare alla disamina di quello che hanno fatto, dall'analisi dei quesiti. Li troverà a pagina 2 della perizia epidemiologica. I quesiti che formula il GIP: "Dicano i Periti Triassi, Biggeri, Forastiere, esaminati eventualmente i dati ambientali epidemiologici a disposizione presso ARPA, le aziende sanitarie, la Regione e ogni altro dato...", signor Giudice. Prestiamo attenzione anche a quello che è il perimetro amplissimo di indagine, di possibilità di attingere ai dati che il GIP consegna ai Periti, perché questo ci tornerà utile nelle riflessioni che faremo insieme di qui a un attimo. "E, avendo riguardo all'ambiente considerato in relazione ai lavoratori che operano presso lo stabilimento Ilva di Taranto e alla popolazione dei vicini centri abitati..." Gli dà tre obiettivi. Il primo, Giudice: "Quali sono le patologie interessate dagli inquinanti, considerati singolarmente, nel loro complesso e nella loro interazione, presenti nell'ambiente a seguito delle emissioni degli impianti industriali in oggetto". Quindi questo è il primo compito, cioè quali sono le patologie? E qui una prima piccola riflessione che le consegno. Guardi ancora una volta il dato semantico che tipo di indicazioni che ci dà. Perché qua... E guardi quanto è vero quello che le dicevo prima sul vizio ontologico di questa contestazione. Perché qua abbiamo un GIP, signor Giudice, che si chiama la sua longa manus scientifica, cioè i Periti, e gli dice... Non è che gli dice: "Controlla se ci sono malattie ed eventi mortali", gli dice "quali". Cioè gli dice: "Fammi la conta della serva, perché già lo so che stanno".

Questo è il contesto in cui ci muoviamo. Vede come viene fuori, poi rileggendo le carte, rileggendo, rivedendo? Però è questo. Il GIP che gli dice: "Contali".

Si parte dall'assunzione che ci siano, che i morti e le

patologie dipendano dall'Ilva, come se Taranto fosse una landa desolata, con l'Ilva al centro che stermina tutti quanti.

Punto 2) "Quanti sono i decessi e ricoveri per tali patologie per anno, per quanto riguarda il fenomeno acuto attribuibile alle emissioni in oggetto".

Punto 3) "Qual è l'impatto in termini di decessi e ricoveri ospedalieri, per quanto riguarda le patologie croniche, che sono attribuibili alle emissioni in oggetto". Quindi eventi acuti ed eventi cronici. Questo è il perimetro che gli consegna il GIP.

Che hanno fatto i signori Periti? I signori Periti hanno fatto uno studio, si chiama osservazionale, o di record linkage, cioè di messa in correlazione di dati a disposizione. Si ricorda che il Giudice, il GIP, gli dice: "Prendi ogni dato che ti serve: ARPA, ASL, tutto quello che ti serve, attingi ai dati esistenti e fai queste verifiche"? Hanno tenuto in considerazione una coorte costituita da circa 300 mila persone del territorio tarantino, non solo il Comune di Taranto ma anche i vicini Comuni di di Statte, Massafra e Crispiano, e hanno cercato, guardando questi dati presi dalle banche dati... Che in realtà sono le banche dati anagrafiche, quindi dati anagrafici dei cittadini e dati ASL relativi alle patologie e ai decessi. Mettendo in correlazione questi dati, hanno cercato di fare... di dare le loro risposte al GIP.

Il lavoro si sostanzia in due parti, perché, tenendo fede a quelli che sono i quesiti fatti dal GIP, c'è una prima parte dedicata agli effetti cronici e una seconda parte dedicata invece agli effetti acuti. Qual è il distinguo tra effetti cronici ed effetti acuti? È abbastanza intuitivo, ce lo ha spiegato anche il Perito Forastiere all'udienza del 20 febbraio 2018, dicendo che si tratta di quell'effetto sulla salute della popolazione quando gli inquinanti conducono a un'esposizione cronica della popolazione, cioè un'esposizione che dura diversi anni.

Quindi si tratta di cosa succede a una persona, per il fatto di vivere in una zona particolarmente inquinata. Effetto cronico. Effetto acuto. Si parla di acuto: sono quegli effetti sanitari derivanti da un'esposizione che è molto recente, cioè, se c'è un aumento dell'inquinamento oggi, che cosa succede alla popolazione oggi stesso o il giorno successivo. Quindi ci dice il Perito stesso che negli effetti acuti il focus della disamina riguarda l'esposizione dei soggetti nello stesso giorno in cui si verifica l'evento acuto, nel giorno precedente o nel giorno successivo.

Le loro verifiche, signor Giudice, le trova compendiate come esiti a pagina 226 dell'elaborato peritale, con quella frase che icasticamente io mi sono permesso di allegargliela. Costituisce l'allegato 1 della mia... della documentazione che le ho sottoposto oggi, in cui si legge una frase che icasticamente rappresenta una delle tante contraddizioni che connotano questo teorema accusatorio e, più in generale, questo procedimento. Perché? Che cosa si legge? Che l'esposizione continuata agli inquinanti emessi dal siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattie e morte. C'è una frase estremamente assertiva in cui si dice: "Abbiamo osservato che l'esposizione alle emissioni dello stabilimento produce, ha provocato e provoca malattie e morte".

Al passaggio successivo, e lo trova evidenziato - ripeto, nel documento numero 1 che le ho sottoposto per comodità - si legge: "I modelli di analisi messi a punto hanno consentito di stimare quantitativamente il carico annuale di decessi e malattie che conseguono all'esposizione all'inquinamento".

Ci rendiamo conto, signor Giudice, ma ce ne renderemo ancor meglio conto quando arriveremo a valle di questo mio intervento dedicato alla disamina della perizia epidemiologica, che siamo di fronte sostanzialmente ad un

ossimoro, perché tu da un lato mi dici "Ho accertato che ha provocato e provoca malattie e morte", e dall'altro mi dici "Ho stimato". Certamente nessuno vuole demonizzare le stime, ma è un avviso ai naviganti, cioè stiamo parlando di stime, quindi non di accertamenti puntuali. Ed è una massima comune a tutti, signor Giudice, che le stime, per essere attendibili, devono provenire da dati ineccepibili e da calcoli ineccepibili, perché se il dato è fallace, o se il metodo di calcolo è errato, inevitabilmente avremo delle stime inattendibili.

E allora che cosa abbiamo fatto, signor Giudice? Attraverso i nostri Consulenti che, come le dicevo, rappresentano eccellenze nei rispettivi campi di competenza... In questo caso sono stati il Professor Violante e il Professor Novelli dell'Università di Bologna. Uno è un Epidemiologo noto a livello nazionale ed internazionale, con un curriculum spaventoso sul quale non la tedierò, d'altronde è in atti; l'altro è un Professore, benché più giovane, è uno Statistico, però è noto già a livello nazionale come uno dei migliori statistici esistenti, e ha fatto già tantissime pubblicazioni anche a livello internazionale.

Però, quello che mi preme evidenziarle è questa combinazione di competenze che sono scese in campo, cioè l'Epidemiologo e lo Statistico, proprio perché ci dobbiamo confrontare con delle stime, come le dicevo.

E che cosa hanno fatto i Professori Violante e Novelli? Hanno passato in rassegna quello che è stato il metodo di stima eseguito e seguito dai Periti.

Ricordo ancora, signor Giudice, uno dei primissimi incontri che abbiamo avuto con loro, quando noi, ingenuamente, gli abbiamo consegnato le duecentottantadue pagine di cui consta questa perizia epidemiologica, e gli abbiamo detto: "Professori, questo è quanto hanno scritto i Periti, fateci una vostra analisi, perché vogliamo comprendere se si tratta di conclusioni affidabili, o se ci sono degli aspetti di criticità". E i Professori ci hanno detto:

"Avvocati, quello che ci sta consegnando... ci state consegnando, è certamente utile per fare quello che dobbiamo fare ma non è assolutamente sufficiente, perché, per fare un serio e compiuto lavoro di analisi e di rianalisi delle conclusioni dei Periti, abbiamo bisogno dei dati di input, abbiamo bisogno del cosiddetto dataset, abbiamo bisogno del codice, cioè della formula matematica che ci consente di ricostruire passo per passo come hanno messo in correlazione questi dati, come li hanno fatti girare, come sono arrivati a quel tipo di stime".

E noi, ovviamente, non avevamo competenze epidemiologiche, abbiamo chiesto alla Corte, perché eravamo nella fase iniziale del dibattimento... abbiamo chiesto alla Corte di chiedere ai Periti di consegnare questo materiale, che era già strano non fosse già agli atti, per quanto ci hanno spiegato i nostri Consulenti. Solitamente la parte espositiva viaggia in combinato disposto con la parte matematico-statistica, che è quella ricostruttiva, che consente realmente di ricostruire quello che hai fatto.

I Periti hanno depositato il dataset, hanno depositato il codice, hanno depositato tutta la parte sostanziale della perizia epidemiologica, e su quella hanno lavorato i nostri Consulenti. Consulenti che ci hanno spiegato, signor Giudice, quanto sia fondamentale andare a verificare, in questo tipo di studi, la bontà del dato d'immissione nei modelli che poi tirano fuori quelle stime. E ce lo hanno spiegato affidandosi, e affidandoci, un paragone a mio avviso efficacissimo, perché ci hanno detto: "Guardate che i modelli statistici sono come delle auto: per poter funzionare hanno bisogno del carburante giusto, del carburante perfetto, altrimenti non avrai mai un risultato affidabile". E quindi, ovviamente, il primo step di analisi che hanno fatto è proprio quello di andare a vedere, nel caso di specie, che tipo di carburante avessero immesso i Periti per tirare fuori quelle stime e per arrivare a quelle conclusioni di pagina 226.

E, andando a fare la verifica degli dati di input, hanno rilevato e ci hanno evidenziato delle macroscopiche problematicità, signor Giudice. Perché? La prima questione attiene all'anonimizzazione del dataset. Cioè, che cosa hanno visto i Consulenti? Cioè, in un lavoro in cui tu stai andando ad analizzare, perché quello è l'obiettivo che ti ha affidato il GIP, andare a verificare eventuali aumenti, eventuali verificazioni di patologie e morti, nella coorte di 300 mila cittadini che stai analizzando, hanno scelto, e lo hanno chiaramente stigmatizzato questi nostri Consulenti, di anonimizzare totalmente i dati e la riferibilità di quelle patologie, di quegli eventi mortali, ai componenti della coorte. Questo è intuitivo, signor Giudice, genera già un grossissimo problema di contraddittorio. Perché, se io vorrò a posteriori andare a fare una verifica sulla effettiva riconducibilità alle emissioni dell'inquinamento, alle emissioni dello stabilimento, di quella determinata patologia, di quel determinato evento mortale, non potrò mai andare a ritroso a capire chi è stato colpito dalla patologia, chi è stato purtroppo colpito dall'evento mortale. Non potrò mai fare uno studio eziologico effettivo su quelle parti.

Quindi capisce bene che nell'ambito di un processo penale un problema di questo tipo è un problema concreto, è un problema reale, un problema di contraddittorio serissimo.

Ma non è finita, perché l'altra problematica che ci hanno evidenziato i Consulenti è che ci sono dei problemi grossissimi di affidabilità nella costruzione di quel dataset. Cioè, come le dicevo, lo studio che hanno fatto i Periti è uno studio osservazionale e di record linkage. Cioè, hanno preso i dati dell'Anagrafe, hanno preso i dati della ASL, e avevano il compito di metterli in correlazione per tirare fuori poi delle conclusioni.

Che cosa è accaduto? Che i Consulenti hanno rilevato che sono state messe in correlazione dati della banca dati anagrafica e dati della banca dati ASL relativi a patologie

e eventi mortali, in modo assolutamente grossolano, signor Giudice, perché i Periti hanno scelto di mettere in correlazione... E guardate, quello che le sto dicendo lo trova scritto a pagina 254 della perizia, costituisce il documento numero 2 che le ho prodotto oggi, Giudice, in questo riquadro rosso che le ho sottoposto oggi in visione. Cioè che cosa hanno fatto, in buona sostanza, i Periti? Hanno scelto... E lo dicono loro, lo trova in quel riquadro lì di pagina 254. Hanno scelto di associare, cioè di mettere in correlazione l'evento mortale, l'evento patologia con il determinato nome di una persona, anche quando hanno ravvisato differenza nel genere. Cioè, se il nome nella banca dati corrispondeva a un uomo, mentre il nome, lo stesso nome nella banca dati relativa all'evento patologia o morte corrispondeva a una donna, l'hanno preso comunque per buono e l'hanno associato. Hanno fatto la stessa operazione di associazione quando due campi della data di nascita erano uguali, quando il nome era molto simile, quando il cognome e il nome erano molto simili, quando c'erano leggere differenze nelle date di morte, quando il nome e le date di morte erano molto simili.

Giudice, ma a prescindere dal fatto che la similitudine sottende la diversità, io mi chiedo, e le chiedo: ma qual è il rigore scientifico in questo tipo di correlazione di dati?

Cioè, noi stiamo costruendo un dataset che, come ci hanno spiegato i Consulenti, dev'essere il carburante perfetto per far girare la macchina, e la prima cosa che andiamo a vedere leggendo la perizia stessa, è che hai fatto correlazioni di questo tipo, con un elevato livello di discrezionalità peraltro, signor Giudice, che è inevitabilmente sotteso a quello che loro stessi scrivono, e che è stato ammesso candidamente dal Perito Forastiere nel corso della sua escussione dibattimentale.

E qui mi ricollego al senso di quella memoria che le ho depositato, insieme ai documenti, signor Giudice, perché questo compito di mettere in correlazione i dati, di fare

valutazioni sulla possibilità di correlare quei dati, non è stato eseguito direttamente dai Periti. Ce l'hanno detto loro, non è che l'abbiamo inventato noi. Ci dice Forastiere: "Queste attività non le ho fatte io, non le ha fatte Biggeri, le hanno fatte i Dottori Mataloni e Stafoggia", cioè degli ausiliari.

Giudice, in quella memoria, declinata in termini di nullità e di inutilizzabilità della perizia epidemiologica, vi ho riportato i passaggi estratti sia dal verbale in cui il GIP autorizza, sì, i Periti a nominare degli ausiliari, ma ovviamente entro i limiti previsti dal Codice di rito. Ecco perché dicevo 228, comma secondo. Cioè ti puoi avvalere di ausiliari tecnici, ma devono fare attività che non implicano apprezzamenti, non implicano valutazioni. Lo dice il Codice. E qui abbiamo il Perito che è venuto candidamente ad ammettere: "Sì, sono opere inevitabilmente valutative, non le ho fatte io, non le ho neanche valutate io dopo", come ha cercato poi di sostenere quella decisione viziata, sbagliata e condizionata. Ma lasciamo perdere in questo momento. Rimane il fatto che la questione ovviamente è declinata meglio di quanto abbia fatto adesso nella memoria, e rimando ad essa, ma in questo momento quello che mi preme evidenziare è che siamo di fronte a dati di input inficiati da questo genere di problemi.

Mi piacerebbe dirle che siamo verso la fine, ma purtroppo non è così, perché quello che abbiamo visto finora è soltanto la piccolissima punta di un iceberg che sotto ha una massa enorme, signor Giudice. E perché dico questo? Perché il terzo problema che i Consulenti hanno evidenziato attiene al fatto - che francamente ci ha lasciati basiti signor Giudice, e sfido chiunque a non esserlo - che in uno studio che aveva quel focus che abbiamo visto insieme, tracciato dal Perito... Cioè "Tu mi devi dire l'esposizione agli inquinanti dello stabilimento, se e quando..." "Se" lo aggiungo io, perché purtroppo abbiamo visto il GIP ragionava già in termine di quanto. Però questo è un

inciso, apro e chiudo. "Quante patologie in più e quanti eventi di morte in più ha determinato la esposizione della popolazione agli inquinanti dello stabilimento". E stiamo parlando di una coorte di 300 mila persone, non di milioni. Cioè tu non mi raccogli nemmeno uno straccio di dato individuale di queste persone, signor Giudice, nemmeno uno straccio di indicazione su fattori eziologici notoriamente determinanti nell'insorgenza proprio di quelle patologie, proprio di quegli eventi mortali che dovevi studiare. Non hai un dato di familiarità, non hai un dato di malattie pregresse, non hai un dato di abitudine alimentare, non hai un dato sull'attività fisica svolta da queste persone, sul quadro clinico pregresso. Nulla, zero di zero, signor Giudice! Attenzione, questa... Non è che avevano le mani legate i Periti. Questa è una scelta che hanno fatto i Periti, perché i dati c'erano, potevano recuperarli, avevano mandato... Si ricorda, Giudice, quando le ho detto prima "Teniamolo a mente", che il GIP gli dice: "Vatti a prendere ogni dato che ti serve". E in uno studio di questo tipo non ti serve prendere quei dati?

E quando noi, come al solito, Giudice, abbiamo messo in contraddittorio queste evidenze... Lo ho visto con il collega Carmine Urso. Cioè, non è che ce le siamo tenute in tasca le cose, per poi tirarle fuori al momento della discussione, al momento dell'ascolto nei nostri Consulenti. No, li abbiamo affrontati i Periti e gli abbiamo detto: "Guardi, ma scusi, mi faccia comprendere questo cortocircuito per me esiziale e assolutamente incomprensibile. Cioè, devi fare uno studio che ha quel tipo di focus e non ti vai a prendere quei dati che stavano?" Non era impossibile andare a prenderli. Perché? E il Perito sa che cosa ci ha detto? "Avvocato, non si agiti". Perché, come ha visto, tendo un po' ad agitarmi signor Giudice, purtroppo. "Non si agiti, stia tranquillo, perché abbiamo risolto noi tutto quanto attraverso l'aggiustamento per stato socio-economico e attraverso il

ricorso all'Indice di Caranci". "Mi sono agitato per nulla", ho pensato per un attimo. Peccato, perché poi, dopo, gli ho chiesto al Perito, gli abbiamo chiesto: "Mi scusi, dice che ha aggiustato per fattore socio-economico, dice che ha applicato questo Indice di Caranci, ma mi vuol spiegare che cos'è?"

E l'Indice di Caranci non ce l'ha saputo spiegare il Perito forastiero. Perché ci dice... E sono a pagina 46 dell'udienza del 21 febbraio del 2018. Ci dice... L'Avvocato Lojacono gli fa la domanda, che prima difendeva con me il signor Rebaioli: "Lei mi sa interpretare, me la sa esprimere questa formula matematica?" Perché l'Indice di Caranci è una formula matematica. E lui risponde, Forastiere: "Non essendoci elencati i significati dei simboli, mi risulta difficile adesso, ma il lavoro è pubblicato". Cioè, per la serie. "Io l'ho applicato questo indice; non so che cosa significa quella formula matematica, se la vuoi capire, vattela a vedere tu".

Questo è il rigore scientifico col quale ci siamo confrontati, Giudice. "Vattelo a vedere tu lo studio". E noi abbiamo accettato la sfida, non ci siamo fermati, ce lo siamo andati a vedere lo studio. E sa che cosa abbiamo scoperto, guardandocelo quello studio? Col metodo che abbiamo, l'unico, seguito sempre in questo processo, cioè piegarsi sulle carte, studiare, cercare di capire e poi mettere in contraddittorio. Ci siamo accorti che l'Indice di Caranci non ha nulla a che vedere con Taranto, cioè non è neanche tarato sulla realtà regionale pugliese, non è tarato sulla realtà della provincia di Taranto. È un indice tarato a livello nazionale, e quindi può immaginare le diversità dal punto di vista socio-economico presenti - per esempio - fra la provincia di Varese e la provincia di Caltanissetta, senza offesa per nessuno. Però, di fatto, questa è la commistione con cui hanno ragionato i Periti, in un ambito di processo penale, non ce lo dimentichiamo, utilizzando un

indice quindi, inevitabilmente, assolutamente non rappresentativo di quella realtà, che era la tua realtà di indagine, e che, torno a dire, era una realtà di 300 mila, non di 60 milioni di persone. E poi il Professor Violante ci ha spiegato un'altra cosa. Dice. "Attenzione Avvocati, che il ricorso all'indice, all'aggiustamento per fattore socio-economico, invece di aggiustare, distorce altri fattori, come ad esempio il fumo", che pure tutti quanti noi sappiamo essere, purtroppo, eziologicamente, fortemente incidente rispetto all'insorgenza di quelle patologie e di quegli eventi mortali che dovevi studiare, erano oggetto del tuo studio, torno a dire.

E perché il Professor Violante distorce, in che senso distorce? Perché lui ci ha spiegato che il rapporto tra uomini e donne nel fumo... Cioè, gli uomini con un tenore economico più alto tendono a fumare molto di meno degli uomini con un tenore economico più basso, mentre nelle donne questo rapporto è esattamente inverso. E questo è un fenomeno noto a livello di letteratura scientifica, non è che è una realtà che ci ha portato Violante, ce l'ha anche dimostrato con i dati scientifici. Quindi, di fatto, anziché aggiustare, non hai fatto altro che sporcare ulteriormente quella che doveva essere la benzina perfetta da immettere nel serbatoio della tua auto.

E non è finita qua, perché il quarto aspetto dirompente... Qua stiamo parlando, torno a dire Giudice, ancora, della disamina preliminare dei dati di input utilizzati dai Periti. Che cosa hanno verificato? Arriviamo a una pagina processuale secondo me importantissima, non soltanto dal punto di vista del peso che ha in quella che sarà la prognosi che lei dovrà compiere sull'attendibilità del rigore scientifico e sull'attendibilità scientifica delle conclusioni rassegnate dai Periti, ma proprio anche sul metodo di lavoro, su quello che è stato il portato esperenziale che abbiamo vissuto nel corso di quella istruttoria dibattimentale, i tentativi di giustificare

l'ingiustificabile. Lo vedremo di qui a un attimo.

Perché, qual è questo quarto elemento di cui le voglio parlare? Mi riferisco ai dati dell'Arsenale. Stiamo parlando del fatto, Giudice, che in questo lavoro peritale, su 300 mila persone, non sono stati considerati i dati relativi, non a una, due, tre, a trecento, quattrocento... A 6 mila. 6 mila. Attenzione, signor giudice, 6 mila su 300 mila è una fetta importantissima. Lavoratori del sentiero (fon) cantieristico navale dell'Arsenale Militare di Taranto, che forse, per chi non è di Taranto, non è di immediata percezione capire perché 6 mila persone dell'Arsenale hanno un peso specifico straordinario in questo studio. E qui si giustifica il fatto che ho fatto ieri delle ricerche velocissime su Google scrivendo "Arsenale Militare Taranto", escono subito i problemi relativi alla esposizione ad amianto cui sono stati costretti e hanno subito. Purtroppo questo deriva dal fatto che non ci fossero le consapevolezza scientifiche, naturalmente maturate dopo. Però per anni c'è stata una esposizione continuativa, grossissima, dei lavoratori dell'Arsenale, con numeri spaventosi di malattie e di morte, legati proprio al fatto che queste persone lavorassero a contatto con l'amianto.

E allora lei dirà: "Effettivamente è un dato importantissimo. L'avranno in qualche modo considerato, ponderato". Visto che il GIP ti ha detto: "Mi devi dire quanti sono attribuibili alle emissioni dello stabilimento siderurgico". Cioè, non è che mi devi contare tutte quelle che stanno, mi devi dire quelle riconducibili allo stabilimento, alle emissioni dello stabilimento siderurgico di Taranto. E allora, tutti quanti noi ci saremmo aspettati che il dato fosse stato considerato, valutato, apprezzato. E invece che cosa è successo? Che il Perito Forastiere, quando l'abbiamo sentito il 20 febbraio del 2018, e gli è stato chiesto, non da noi ma dal Pubblico Ministero: "Avete usato i dati dell'Arsenale Militare?" Guardi un po' cosa ci

risponde. Non a noi, ripeto, al P.M. Innanzitutto dice... Pagina 32 del 20 febbraio 2018. Glielo cito le pagine, ma le anticipo, Giudice, che poi cercherò di essere anche diligente, depositandole una memoria con le coordinate geografiche dei passaggi che andrò richiamando nel corso del mio intervento. Sappia però che nei verbali, pagina 32, 20 febbraio '18, Forastiere, di fronte alla domanda del P.M. dice: "Le costruzioni navali sono un elemento importante. Devo dire, a onor di verità, che avevamo richiesto anche i dati all'Arsenale di Taranto. I dati ci hanno messo un po' ad arrivare, purtroppo sono arrivati al limite della consegna della perizia, e quindi i dati dell'Arsenale non sono stati utilizzati".

E questi sono dipendenti pubblici, signor Giudice, è notorio che non è che siano particolarmente solerti a compiere il loro lavoro. "Noi li volevamo, sapevamo che erano importanti, ma quei mascalzoni del Ministero non ci hanno risposto. Ci hanno risposto tardi, quando ormai la pizzeria era in chiusura e la pizzella stava per essere consegnata". E questa cosa che dice a dibattimento, sotto il vincolo del giuramento, la trova scritta a pagina 225 della perizia, dove dice: "Molti lavoratori a Taranto hanno prestato servizio perso l'Arsenale in qualità di dipendenti civili, e i versamenti contributivi per tali lavoratori non sono stati affidati all'INPS". Va be'! Poi dice: "Abbiamo chiesto i dati al Ministero della Difesa, ma la loro disponibilità tardiva non ci ha permesso di considerarli nelle analisi". Lo scrivono, pagina 225, ancora una volta: "Sono loro che non ce li hanno dati". E, se non avessimo avuto la nostra consueta solerzia di andarci a vedere, di andare a scavare, di avere quel coraggio del Giudice Livatino di arrampicarsi, di mettere le mani nelle carte, di andare a vedere, non ci saremmo accorti, ci saremmo tenuti quanto letto a pagina 225, ci saremmo tenuti quanto risposto al Pubblico Ministero sotto il vincolo del giuramento, e non avremmo mai scoperto che invece non è

assolutamente così. Perché abbiamo prodotto, messo in fila i documenti, signor Giudice, e sono a disposizione anche della Signoria Vostra, da cui risulta documentalmente che la richiesta di questi dati è stata inoltrata dai Periti all'Arsenale soltanto il 29 dicembre del 2011. Praticamente, il giorno prima di Capodanno fanno la richiesta all'Arsenale Militare. A fronte di un incarico, Giudice, che risale non a una settimana, a due settimane prima, a sei mesi prima. Lo troverà nella perizia, ricevuto l'incarico il 24 giugno 2011, il 29 dicembre fanno la domanda, e la perizia viene depositata... Un lavoro complessivo di otto mesi, Giudice, fai la richiesta dopo sei mesi dall'avvio del lavoro?

E poi abbiamo pure scoperto che l'Arsenale non era stato neanche così lento, come hanno riferito i Periti e hanno scritto i Periti, perché la risposta è stata abbastanza celere dell'Arsenale. Perché l'Arsenale, ed è anche questo un dato documentale, il 20 febbraio riscontra i Periti e gli manda i dati di 6 mila lavoratori, che avrebbero avuto un peso specifico straordinario nell'economia di un lavoro che volesse assurgere ad un minimo di serietà scientifica.

Non voglio commentare oltre, però voglio leggerle un altro passaggio del Perito Forastiere, perché poi, quando noi gli abbiamo messo in contraddittorio pure questi documenti dicendo: "Guardi signor Perito, non è come sta dicendo lei, perché noi qua dai documenti vediamo che la scansione cronologica è questa. Siete voi che li avete chiesti sei mesi dopo l'avvio dei lavori, e siete voi che avete trascurato un dato che vi era arrivato, sostanzialmente, dopo trenta, quaranta giorni dall'Arsenale". E l'Avvocato Annicchiarico dice: "Quindi l'avete richiesta tardi. Perché l'avete richiesta tardi?" Siamo a pagina 44, il verbale è sempre lo stesso. E la risposta che ci dà Biggeri sul punto fa tremare i polsi, Giudice. Perché dice Biggeri: "Perché non era l'oggetto principale della nostra analisi". Cioè, ma come si fa a liquidare un aspetto di questo tipo,

Giudice, dicendo "Non era l'aspetto principale della nostra analisi"? E qual era allora l'aspetto principale della tua analisi?

Ecco, per questo dicevo, questa è una delle tante Cartine di Tornasole, che i documenti, gli atti, ci gridano, ci consegnano, ci fanno capire come è stato fatto questo processo sino ad oggi. Perché quella sentenza di cui vi ho parlato prima, che aleggia su quest'Aula e sulle nostre teste, sa come liquida questo argomento? A mio avviso deflagrante, e credo che possa essere deflagrante per chiunque voglia un attimino ragionare in termini concreti, seri, scientifici su queste questioni. Lo liquida dicendo: "Va be', Avvocati, era un dato neutro, che non incide in termini di risultati sugli esiti della perizia". Cioè, neanche i Periti hanno detto questo sostanzialmente, però il peritus peritorum dice: "Era un dato neutro". Non l'hanno detto i Periti, hanno detto che era un dato importante. Sappiamo quali sono le implicazioni di lavorare nella cantieristica navale. Per la sentenza era un dato neutro. Come, perché? Ovviamente, un po' come per l'Indice di Caranci, ce lo dobbiamo comprendere da soli.

I problemi non sono finiti in questa disamina preliminare del carburante buono che dovevano mettere i Periti nei loro modelli, perché i Consulenti hanno evidenziato un altro problema, di non poco momento signor Giudice, che è quello che attiene alla definizione delle cause di morte.

Come abbiamo visto, uno degli aspetti e uno dei compiti dell'incarico peritale era quello di andare a stimare e a quantificare il numero delle morti asseritamente riconducibili e le emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico. E, per fare questo tipo di lavoro, i Periti che hanno fatto, come vi dicevo? Studio osservazionale, prendono i dati delle banche dati ASL, prendono i dati relativi ai dati di morte e li mettono in correlazione, con quelle modalità deprecabili, dal punto di vista del rigore scientifico, che abbiamo già commentato. Però, qua c'è un

"però" ulteriore. E qual è questo "però" ulteriore, Giudice? Che i Consulenti ci hanno spiegato che nel mondo scientifico è assolutamente noto il fenomeno dei cosiddetti garbage code. Cioè, non è che tu ti prendi per buoni tutti i dati relativi alle cause di morte che trovi esattamente come codificati e arrivati nei registri ASL. Il fenomeno è noto nella letteratura scientifica ed epidemiologica, tanto che hanno coniato questa espressione che lo racchiude, il fenomeno dei cosiddetti garbage code. Ed è talmente importante il fenomeno, che la letteratura scientifica dice: "Guarda che il dato delle cause di morte è da prendere con le pinze, perché noi abbiamo verificato che la distorsione di quel dato arriva fino al 20 percento". Cioè, questo significa che la letteratura scientifica ti dice: "Stai in guardia quando prendi i dati relativi alle cause di morte, perché due su dieci sono errate. Non le puoi prendere per buone, devi fare altre verifiche". Devi andarti a vedere quei dati personali di cui vi parlavo prima. È tutto concatenato, signor Giudice. Se vuoi fare un lavoro che abbia un'attendibilità scientifica e un valore spendibile nell'ambito di un'Aula di Giustizia, devi farlo con dei crismi minimi.

E che cosa hanno fatto i nostri Consulenti? Hanno fatto la verifica in concreto. Cioè, partendo dal dato notorio a livello di letteratura, si sono andati a vedere tutte le cause di morte presenti nel caso di specie, e hanno verificato che anche nel nostro caso ci sono tantissime, tantissime cause di morte che non possono assolutamente essere correlabili con l'esposizione alle emissioni dello stabilimento. Come per esempio l'artrosi, come per esempio l'ipertensione, che ci spiega il Professor Violante, è un fattore di rischio, non è una causa di morte; come la calcolosi renale. Si può morire di calcolo renale? Si può correlarlo, soprattutto, alle emissioni inquinanti dello stabilimento? Un numero di problematicità assolutamente in linea col dato scientifico, a cui si combina un altro.

problema. Cioè, hanno rilevato i nostri Consulenti che nel database usato dai Periti... Ecco perché era fondamentale andare a vedere quei numeri, andare a vedere il dataset. 23.700 cause di morte... Su 23.700 cause di morte presenti nel database, 9 mila hanno un codice 9, cioè un codice che significa che non è stata rilevata qual è la causa di morte.

Quindi, anche sotto questo profilo, la grossolanità del dato che tu mi vuoi andare a mettere in correlazione, per poi dire che quell'evento morte o quell'evento patologico è ascrivibile proprio alle emissioni dello stabilimento, è di solare evidenza.

E allora, io chiudo questa parte introduttiva, in cui abbiamo visto questo elenco di problematicità, che ripeto, sono soltanto la punta dell'iceberg, arriveremo a vederne tante altre. Ma secondo me, già ragionando su questa punta dell'iceberg, cioè ragionando su quello che abbiamo detto in premessa, doveva essere un dato perfetto, doveva essere un dato ineludibilmente corretto per poter arrivare a delle stime, e soprattutto, poi ci torneremo, per giustificare quel tipo di conclusioni in termini così deterministici che hanno rassegnato i Periti, dovevi avere, o comunque mi sarei aspettato, un dato perfetto. E qua abbiamo l'anonimizzazione del dataset, problemi nella costruzione del dataset con quella messa in correlazione, fatta in quel modo; abbiamo il problema della mancanza dei dati individuali dei soggetti della coorte; abbiamo il mancato utilizzo e peso dei 6 mila dati dei lavoratori dell'Arsenale; abbiamo problemi e approssimazioni inaccettabili nella definizione delle cause di morte. Cioè io, Giudice, il timore che ho, affrontando queste questioni, che sono questioni tecniche, che sono questioni scientifiche, è quello di non essere sufficientemente in grado di trasferire a chi mi ascolta il peso e l'importanza di queste problematicità. Cioè, noi abbiamo bisogno di dati ineccepibili, abbiamo bisogno di dati rigorosamente

assunti, rigorosamente controllati, e invece abbiamo una realtà di questo tipo.

E allora io mi chiedo e vi chiedo: provate a venire voi dall'altra parte dello scranno. Ma vorreste mai essere giudicati, valutati, sulla base di dati di input di questo tipo? Accetterebbe Lei una stima fatta in questo modo, sulla base di questi dati di partenza? Le lascio la riflessione, perché credo che, se riesco a indurla a fare delle riflessioni, posso già reputarmi soddisfatto di quello che andremo a dire e a vedere insieme.

Passerò adesso a occuparmi degli effetti cronici, perché, come le dicevo, il lavoro si divide in queste due parti, effetti cronici e poi effetti acuti.

La parte degli effetti cronici è stata sviluppata dal Dottor Forastiere. Che cosa dice Forastiere? Il Professor Forastiere, il Dottor Forastiere, all'udienza del 20/02/2018 dice: "Per rispondere al quesito 3..." - quindi siamo sugli effetti cronici, come le dicevo - "...quello che abbiamo... la decisione che abbiamo preso, insieme al collegio peritale, è stata quella di effettuare uno studio di coorte specifico, perché volevamo appunto un confronto interno della città, e non un confronto della città con altri Comuni". Lo studio di coorte e lo studio epidemiologico di serie A", dice Forastiere. "E questo è stato fatto sulla base dei dati disponibili". E qui dobbiamo chiarire un primo equivoco, perché, come avrà certamente già visto leggendo la intestazione e la denominazione della perizia epidemiologica, si legge: "Studio di coorte". La stessa cosa si legge nel verbale in cui abbiamo ascoltato il Perito Forastiere. Ma in realtà, Giudice, nel mondo della epidemiologia c'è una netta distinzione tra lo studio di coorte e lo studio osservazionale, o di record linkage che, come le ho detto in precedenza, è quello che è stato fatto nel caso di specie. Perché lo studio di coorte è quello che prevede l'assunzione e la formazione di una coorte, composta da una

serie di persone, che poi espone a un fenomeno, per andare a verificare in concreto, empiricamente, determinate risposte, e poter studiare così il fenomeno". Non è il nostro caso, non poteva esserlo, anche per ragioni comprensibili. Però rimane il fatto che dobbiamo chiarirci, perché il Perito ce lo presenta come uno studio di coorte, perché sull'incipit della perizia troverà questa denominazione, perché a dibattimento ha ripetuto questa cosa dicendo: "Noi abbiamo fatto lo studio epidemiologico di serie A". E poi ci torneremo su questo studio di serie A, perché valuteremo insieme quanto sia di serie A.

Sul punto il Professor Violante ha voluto subito chiarire un punto, perché lui ci ha detto: "Guardate che uno studio di questo tipo..." - anche se di carattere osservazionale, come quello fatto dai Periti - "...occorre prendere tutto il tempo che serve per fare gli approfondimenti necessari". Perché noi gli abbiamo detto, e il riferimento è a pagina 13 dell'udienza dell'1 dicembre del 2020... Chiede l'Avvocato Annicchiarico al Consulente Violante: "Professore, però noi abbiamo detto al Professor Forastiere questa cosa. Cioè, io gli ho detto: lei poteva fare questo, poteva fare quest'altro. Perché non le ha fatte queste cose? Lui mi ha risposto dicendo: sarebbe stato utile avere queste informazioni, però c'era un'esigenza di risposta della Magistratura". E poi dice: vorrei... Chiede l'Avvocato: "Vorrei una sua valutazione anche rispetto a questo aspetto che mi pare importante". E Violante risponde su questo punto dicendo: "Guardi, sono due gli atteggiamenti del ricercatore a una richiesta di questo genere. Il primo: non si può fare con un minimo di qualità, quindi non lo posso fare: il secondo: per raggiungere il minimo di qualità indispensabile ho bisogno di tempo, quindi o mi dai questo tempo o sono al di sotto del tempo limite per fare uno studio di qualità". Perché ci ha voluto fare questa premessa e questo chiarimento ovvio? Ma ovviamente, quando ti viene poi riferito e spiegato da uno

dei massimi esponenti nell'ambito dell'epidemiologia, ha un peso diverso anche questo tipo di considerazioni. Perché noi, nel corso del dibattimento ci siamo sentiti dire da Biggeri, e lo troverà a pagina 48 del 12/03/2018: "In Tribunale bisogna arrivare a una soluzione, non si può aspettare cinquant'anni che la scienza arrivi ad una conclusione". E qua siamo davanti a un'altra di quelle Cartine di Tornasole che, come le dicevo, emergono dagli atti. Se le leggiamo le carte, troviamo queste Cartine di Tornasole. Abbiamo un Perito, un Consulente che ti dice "Non esistono ragioni di tempo, le cose vanno fatte per bene. Se ci sono i dati te li devi prendere, li devi studiare, li devi analizzare tutti"; e abbiamo un Perito che invece ragiona in questi termini, cioè "Devo chiudere la mia pizzeria, devo fare la mia consegna, non si può aspettare che la scienza arrivi ad una conclusione in Tribunale". Una disinvoltura che spaventa. E' una disinvoltura che emergerà, lo vedremo, in tantissimi altri passaggi delle risposte, delle affermazioni, delle conclusioni rassegnate dai signori Periti, che sembrano, signor Giudice, francamente - e lo vedremo poi di seguito - non aver colto il ruolo delicatissimo che era stato loro assegnato, cioè non aver presente che qui non si sta facendo uno studio per una pubblicazione scientifica, che in qualche modo possa fungere da campanello di allarme per andare poi a fare degli altri approfondimenti, degli altri studi puntuali e specifici. Cioè tu, con questo tipo di quesito, ti trasformi nella longa manus scientifica del Giudice. Tu sei quello che deve raccogliere, la roccia dura, probatoria, su cui edificare una sentenza di condanna o di assoluzione, e mi ragioni in questi termini? Dicendo in Tribunale: "Non ho tanto tempo, devo rispondere". Esigenze di giustizia. Ma stiamo scherzando?

E questo tipo di approccio si riverbera in tutto il metodo scientifico seguito dai Periti, perché, la strada attraverso cui sono arrivati a quel tipo di conclusioni di

pagina 226, è una pagina che passa attraverso quelle problematicità di cui abbiamo parlato prima, ma problematicità ancora ben più grandi che vedremo adesso. Siamo nell'ambito dello studio degli effetti cronici, Giudice, abbiamo detto insieme e rivisto qual è il focus del lavoro, e io mi aspetto, come immagino chiunque si aspetti, di fronte a un lavoro che ha come focus - torno a dire - "Studia gli effetti, in termini di malattia e in termini di morte, della esposizione agli inquinanti, alle emissioni dello stabilimento"... Mi aspetto che oltre ad avere dei dati di input perfetti, relativi all'anagrafe dei soggetti che formano la tua coorte, alle patologie effettivamente riconducibili a quei soggetti, agli eventi di morte effettivamente riconducibili a quei soggetti, mi aspetto che l'altro dato principe, perfetto, su cui tu farai la tua indagine, sia costituito dai dati emissivi, Giudice. Perché qua dobbiamo parlare, scientificamente, di riconducibilità di questi eventi patologici all'emissione dello stabilimento. L'ha detto il GIP. E che cosa scopriamo? Scopriamo che su un periodo di indagine - e lo dicono i Periti, lo vedrà nell'incipit della loro perizia - che va dal primo gennaio '98 e arriva al 31 dicembre del 2010, quindi tredici anni, 4.750 giorni complessivi di indagine, sa quanti dati espositivi hanno scelto di utilizzare i nostri Periti? Trentatré giorni su 4.745. Giudice, stiamo parlando dello 0,2 per mille dei dati che sarebbero serviti per fare un lavoro che avesse un minimo di credibilità e di attendibilità scientifica. Cioè, tu mi devi misurare proprio il precipitato della mia esposizione rispetto alle emissioni dello stabilimento, e mi dici che i lavori su trentatré giorni di misurazioni?

Potrei fermarmi qui Giudice, non tediartela oltre, perché penso che sia di facile percezione per tutti capire, di fronte a queste evidenze, che stiamo parlando di nulla, stiamo parlando di stime ineludibilmente errate, perché quello che doveva essere il focus dello studio è stato totalmente

disatteso. E il punto, più efficacemente di me, è stato spiegato dal Professor Violante con un esempio concreto, pratico, che secondo me è estremamente efficace, perché dice il Professor Violante, e le leggo il passaggio di pagina 26 e 27 del'1 dicembre 2020: "Si immagini di essere iperteso". "Supponiamo che io sia iperteso", dice. "Cosa mi dice il mio medico? Mi dice: misurati la pressione. Quando io vado da un altro medico dopo tredici anni, il Medico mi dice: beh, qual è il suo livello di pressione? Io gli faccio vedere le mie belle misurazioni di trentatré giorni, e il Medico probabilmente mi dice qualcosa". Cioè, se è un galantuomo mi accompagna alla porta, perché non gli ho portato nulla. Ti ho detto "Misurati la pressione" e tu in tredici anni l'hai misurata trentatré giorni? E vogliamo fare una disamina attendibile?

E attenzione, non è che non c'erano i dati, i dati c'erano. E ancora una volta siamo di fronte a una scelta deliberata dei Periti, dettata da quali ragioni non so, dettata probabilmente da quelle problematiche che animano, come abbiamo visto, la logica scientifica dei Periti, cioè: "Non è che possiamo aspettare cinquant'anni, prendo quello che c'è, lo incarto. D'altronde, c'è un GIP che mi ha detto: non devi vedere se, devi solo quantificare". E mi piacerebbe di nuovo dirle: "Non c'è altro, questi sono i problemi, fermiamoci, non discutiamo oltre", ma purtroppo non è così. Non è così, perché abbiamo almeno altre due macrocriticità nella disamina della parte del lavoro peritale relativo agli effetti cronici. Perché, che cosa è accaduto, Giudice? E' accaduto che i Periti, che avevano questi trentatré giorni di misurazione su tredici anni, hanno provato a dare dignità, a qualcosa che già inevitabilmente non poteva assurgerle, attraverso un modello. Un modellonon è altro che uno strumento matematico, attraverso il quale tu gli immetti i dati, e naturalmente più dati gli dai meglio il modello potrà lavorare, e questo è in grado di farti una simulazione, di

stimare quella che è la ricaduta sul lungo periodo, di stimare le esposizioni sul lungo periodo, andando a colmare la mancanza di dati che hai. E i Periti lo hanno fatto attraverso il Modello Gariazzo questa operazione, Modello Gariazzo che prende il nome dall'inventore del modello stesso, dal padre del modello stesso. E quindi è uno strumento matematico algebrico che ti prende il territorio oggetto d'indagine, te lo divide. Si immagina, signor Giudice, un reticolato composto dall'incrocio tra colonne e righe. Crea delle celle, e in queste celle, attraverso appunto l'algoritmo, ti va a stimare la quantità di emissione che ricade in ciascuna cella. Peccato però, signor Giudice, e lo abbiamo verificato anche questo documentalmente, e in questo senso rimando all'allegato 4 della mia produzione di oggi, che il padre di questo modello, cioè il Professor Gariazzo, nel lavoro di presentazione dello stesso, che ripeto, è l'allegato 4 dei documenti di oggi, dice: "Attenzione, perché nello studio del PM10..." - cioè proprio quello che è l'oggetto di studio nell'ambito del nostro procedimento - "...questo modello dà delle poor performances", cioè delle scarse performance. E dice Gariazzo: "Io l'ho verificato empiricamente, andando a confrontare i risultati stimati dal modello con quelli concreti misurati dalle centraline". Lo dice lui, pagina 643. Mi sono permesso di mettere un postittino blu all'allegato 4, e di evidenziare il passaggio in cui parla di questo problema delle poor performances. Cioè lo dice proprio il padre dello strumento, che ti dice: "Attenzione, che se devi studiare le ricadute del PM10..." - cioè quello che dovevano fare i Periti nel nostro lavoro - "...questo strumento non va bene". Dice Violante, con uno dei suoi efficaci paragoni: "E' come se io avessi un metro, dove c'è una tacca ogni 10 centimetri, e provi con questo metro a misurare e a dire che quest'oggetto è lungo 1 millimetro".

E su questo problema, che d'altronde era stato seraficamente

ammesso dal padre del modello, quindi dal Professor Gariazzo, ha speso una parte del suo lavoro anche il Professor Tognotti, anche il Dipartimento di Ingegneristica dell'Università di Pisa, che ha fatto un confronto empirico molto semplice, andando a fare il raffronto tra i dati stimati dal modello e i dati misurati dalle centraline Macchiavelli e Archimede, cioè quelle lì insistenti nel Quartiere Tamburi, quello asseritamente più impattato dalle emissioni dello stabilimento. E che cosa ha verificato, signor Giudice, il Professor Tognotti? Ha verificato che il modello realmente ha quei problemi, seraficamente ammessi e esposti ai lettori dal padre dello strumento, e ha verificato che questo strumento effettua una forte sovrastima, signor Giudice, dei dati espositivi, una media che si sostanzia nel 64,5 come stimato da Gariazzo e il 34,9 come misurato. Una differenza abissale, può immaginare Giudice. Ripeto, forse non sono in grado di trasferire l'importanza di quello che sto dicendo. Ma qua stiamo dicendo, sostanzialmente, che sono stati assegnati dei valori espositivi estremamente più alti di quelli reali. E cavolo, in un lavoro dove mi devi andare a fare l'attribuzione a me, che faccio delle emissioni come stabilimento, mi vuoi utilizzare un dato espositivo ineccepibile? Mi vuoi effettivamente utilizzare un dato che non presti il fianco a questo tipo di problematiche? Si dirà: "Ma questa è una stima che avete fatto voi, siete i Consulenti della difesa". Non è così, Giudice. Non è così, perché, come fatto in tutto il corso del processo, i riscontri a quanto le andiamo dicendo arrivano anche dagli organi pubblici. E ci arriviamo. Perché, quando a Forastiere noi gli abbiamo chiesto, al Perito: "Scusi, ma mi puoi giustificare questa scelta di Gariazzo a fronte delle problematiche denunciate dallo stesso padre del modello?" E lui ci ha risposto in questi termini: "Abbiamo preso in esame le varie fonti, abbiamo deciso che il modello di dispersione, il cui primo autore è Gariazzo

poteva essere usato, perché c'era sostanzialmente un accordo tra i valori predetti dal modello di dispersione e i valori registrati dalle centraline di monitoraggio. Questo ci dava fiducia nell'utilizzare questo metodo". Falso, non è così Giudice. Lo abbiamo visto, lo dice Gariazzo, lo dice il confronto sulle stime, sui numeri che ha fatto il Professor Tognotti, e di qui a un attimo vedremo, lo dice pure l'ARPA.

E ancora, continua Forastiere a difendere la scelta indifendibile: "Su Gariazzo fummo fortunati". Perché fummo fortunati, Giudice? Perché già dire "Fummo fortunati"... Quando il padre dello strumento ti ha detto che non va bene, tu mi vieni a dire che sei stato fortunato, ma perché? Perché era un lavoro che era già stato fatto. La combinazione voleva che Gariazzo avesse pubblicato nel 2007 un lavoro fatto da ISPSEL nel 2004, quindi un periodo che a noi ci interessava. Quindi era un lavoro, sostanzialmente, completo. Vede come sgomita tra le pagine processuali quella esigenza di chiudere il cerchio e consegnare? Che hanno anche manifestato i Periti, dicendo: "Non si può aspettare cinquant'anni, faccio il lavoro come meglio viene e lo consegno".

Ma veramente possiamo pensare di accedere a una logica di questo tipo, Giudice? Possiamo continuare a dar credito a un lavoro scientifico che si fonda su questa tipologia di presupposti? E poi, incalzato nel controesame, troverà i riscontri anche di questo. Forastiere ha dovuto ammettere che i dati delle misurazioni ce n'erano molti di più di trentatré, altro che trentatré giorni! Però la scelta è ricaduta sull'usare trentatré giorni. Perché? Perché il lavoro era già fatto. "Fummo fortunati".

E non solo, Giudice, c'è di più. C'è di più, perché guardando il lavoro dei Periti ci siamo accorti... O, meglio, i Consulenti ci hanno posto in evidenza un'ulteriore problematica, cioè che non solo hai scelto di usare Gariazzo che non andava bene, ma l'hai usato pure male il

modello Gariazzo, signor Giudice, perché... E le ho prodotto, costituisce l'allegato 7. Troverà tra gli allegati... Non è numerato, ma è sganciato da quella produzione come allegato singolo. Troverà quella consulenza fatta dal Professor Novelli e Violante, alla quale è acclusa una interlocuzione e-mail, nella quale il Professor Novelli chiede al Professor Gariazzo se i dati... Si ricorda quando le ho detto: "Viene diviso il territorio in celle, in microcelle, e viene associato poi dal modello un valore espositivo alla singola cella"? Gli è stato chiesto: "Mi scusi Professore, mi spiega..." - a Gariazzo - "...se l'esposizione che io trovo nella singola cella devo considerarla come un valore puntuale oppure no? Oppure come un valore medio?" E il Professor Gariazzo - lo trova in quella interlocuzione e-mail che le ho prodotto, signor Giudice - ci dice che è un valore medio. Indovini un po' come lo hanno utilizzato i Periti? Come un valore puntuale. Mi sembra di non dover commentare oltre sul punto, signor Giudice, perché il rigore scientifico viene totalmente meno di fronte a uno scenario, di fronte a evidenze di questo tipo. Cioè, qual è il valore scientifico con cui ci dobbiamo confrontare?

E su tutto ciò, sa che cosa dice quella sentenza famosa? Ci dice che la validità del modello di dispersione, cioè Gariazzo, deve dirsi resistente anche alle osservazioni difensive acute e penetranti, nel contraddittorio dibattimentale. Ma io mi sento preso in giro, Giudice. Acute e penetranti, e mi liquidi delle evidenze di questo tipo, dicendo che comunque va bene tutto quello che hai detto, ma il modello resiste? Ma resiste a cosa? Se il padre ti ha detto che non va bene, se lo hai usato pure male quel modello. E come le dicevo, il timbro definitivo sulla totale inaffidabilità in senso svantaggioso per gli imputati, Giudice... Perché noi ci siamo sentiti pure dire nel corso delle requisitorie dei Pubblici Ministeri: "Avvocati, state tranquilli, perché il fatto che abbiano scelto di usare Gariazzo, il fatto che

abbiano scelto di usare trentatré giorni su 4.750, ma va a favore vostro, di che ti lamenti?" E invece qua abbiamo l'ARPA, non il Consulente della difesa, non l'Avvocato Convertino, che ti dice documentalmente - allegato 5 della mia produzione di oggi - che le stime del Modello Gariazzo sovrastimano l'esposizione, e lo fanno attraverso un confronto tra i valori rilevati e quelli stimati, che ci dice che in estate abbiamo uno stimato di 78 contro un misurato di 17.2, Giudice. Cinque volte, quasi cinque volte di più; in inverno abbiamo uno stimato di 51, a fronte di un misurato di 18,3. Quasi tre volte di più.

E questo sarebbe il vantaggio a favore degli imputati? Questo sarebbe il vantaggio a favore delle difese? Non vogliamo vantaggi, Giudice, vogliamo un lavoro che sia scientificamente rigoroso e vogliamo poterci confrontare serenamente su queste evidenze. Vogliamo che qualcuno se le guardi queste evidenze, ci dia delle risposte se stiamo prendendo noi un abbaglio, se non è corretto pensare che per giudicarmi nell'ambito di un processo penale devi costruire la roccia dura della prova scientifica. Perché in questo processo, è inutile prendersi in giro... Questo processo passa attraverso il confronto di petto con la prova scientifica. E se non è solida, se non è consistente, se emergono tipologie metodiche di questo tipo, devi darmi delle risposte.

E come dicevo, non è finita, perché c'è una terza macro criticità che attiene al problema, che attiene allo studio nella parte relativa agli effetti cronici. Il terzo problema è quello della cosiddetta misclassificazione dell'esposizione. A cosa mi riferisco, Giudice? Ovviamente, in uno studio che aveva come obiettivo quello che abbiamo ripetutamente ricordato, in cui devi cercare una correlazione tra esposizione e decessi e malattie, è ovviamente fondamentale capire dove hanno vissuto i soggetti che stai analizzando, per quanto tempo, oltre ovviamente al livello di esposizione, su cui abbiamo già

detto, e abbiamo visto in che modo i Periti abbiano individuato questo livello di esposizione.

Adesso ci spostiamo a vedere come hanno deciso di attribuire all'Avvocato Daniele Convertino, che rientra in quella coorte, uno specifico e un determinato tipo di livello espositivo. Che sono già sbagliati per tutte le ragioni che ci siamo detti, sono già sovrastimati per tutte le ragioni che ci siamo detti. Ma andiamo avanti, andiamo al passaggio successivo.

E come vi dicevo, i Periti hanno diviso l'area in quadranti, con un lato di 35 chilometri per 35 chilometri, e a loro volta questi quadranti sono suddivisi in microcelle, con il lato di mezzo chilometro per mezzo chilometro. Evidentemente, questo manifesta già un problema di non perfetta puntualità del dato, perché è evidente che le persone che abitano in punti diversi della città non possono essere collocate specificamente nel punto esatto, perché abbiamo detto che il territorio è diviso in celle da 500 per 500.

Ma il problema ben più grande è che, nel fare questo tipo di individuazione della cella da assegnare al singolo soggetto, i Periti hanno utilizzato come discrimen la prima residenza dei soggetti al primo gennaio del '98. Come le ho detto, il periodo di osservazione e di studio parte dal primo gennaio '98. Quindi, per assegnare a Daniele Convertino una determinata cella, hanno preso come riferimento la mia prima residenza nel 1998. Ma se io nel 1999 mi sono trasferito in un'altra regione, questo dato sfugge al lavoro certosino, allo studio epidemiologico di serie A fatto dai Periti, non ne tengono conto. Continuerò ad avere l'assegnazione di un livello espositivo, che per ovvie ragioni, essendomi io trasferito, non c'entrano più nulla con quelle reali.

E questo è accaduto non per uno, due, per 27 mila persone. Sono stati accertati 27 mila cambi di residenza nella coorte di 300 mila. I Consulenti sono andati oltre, hanno verificato che per circa 15 mila su 300 mila è stato loro attribuito

un periodo di esposizione ben più lungo di quello reale, perché il periodo di esposizione, hanno verificato, per alcuni iniziava addirittura prima della data di nascita. Quindi, guardi un po', la grossolanità del lavoro, della fretta di chiudere, ti porta a fare delle scelte terribili, inspiegabili, che non hanno la possibilità di dire: "Ci metto una pezza, vado a risolverlo". Poi lo vedremo dopo. Una delle leggi scientifiche che anima il mondo della epidemiologia, ma più in generale il mondo matematico, è la Legge di Propagazione dell'Errore. Cioè, una volta che tu nel carburante, nel suo serbatoio lo stai sbagliando, non è che poi puoi andare dopo a fare una correzione. Non lo correggi più quell'errore, quell'errore si propagerà.

E che hanno fatto i Consulenti? Sono andati a farsi un controllo sulle modalità con cui i Periti hanno georeferenziato le persone, perché per assegnare Daniele Convertino a una determinata cella, in quella griglia immaginaria di cui le ho parlato più volte oggi, che hanno fatto? Hanno preso la mia prima residenza e, con le coordinate geografiche, mi hanno collocato in un determinato punto di quella mappa. E i Consulenti hanno fatto la stessa cosa, cioè hanno preso le stesse coordinate utilizzate dai Periti e hanno verificato che circa 100 mila persone... Centomila è un terzo, Giudice, non stiamo parlando di quisquillie. Un terzo sono state collocate nella cella sbagliata. Ventimila ricadevano in celle distanti non di poco momento, ma di uno, due, tre, cinque chilometri da quella reale. Reale, sempre tenendo conto della problematica ab origine, legata all'assegnazione come riferimento della prima residenza.

Ma anche ragionando in termini di prima residenza, hai fatto una collocazione sbagliata che arriva fino a 5 chilometri. Per un terzo, una su tre è sbagliata. Circa 2 mila persone ricadono fuori dall'area dello studio, cioè non rientravano proprio nell'area territoriale che dovevi studiare. Però stanno lì, lei conteggiate, me le ritroverò in quelle stime, in quel causato e causa.

